

## **REGOLAMENTO**

### **di attuazione dello Statuto**

Approvato con delibera C.d.A. del 15 febbraio 2017,  
e successive integrazioni su indicazioni dei Ministeri vigilanti,  
approvate dal C.d.A. con delibera del 15 maggio 2017

Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
con nota n. 36/0005037/FASC-L-6 del 21 aprile 2017,  
pubblicata su G.U. n. 116 del 20 maggio 2017,  
e con successiva nota n. 36/0008522/FASC-L-8 del 18 luglio 2017  
pubblicata su G.U. n. 199 del 26 agosto 2017

#### **Art.1 Denominazione e scopi**

1. La Fondazione "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime e Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" di seguito chiamata Fondo, gestisce, in favore degli iscritti e dei loro aventi causa, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 25 gennaio 1936 e 15 dicembre 1938 - pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 26 febbraio 1936 n. 47 e dell'11 marzo 1939 n. 59 - e successive modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 dicembre 1994.

2. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento o della cessazione dei requisiti di partecipazione, di prestazioni aggiuntive a quelle del sistema generale. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia. Il Fondo non ha scopo di lucro.

#### **Art. 2 Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### **Art. 3 Presidente e Vice presidente**

1. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, tiene, salvo diversa delega del Consiglio di Amministrazione, i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza; in questo quadro trasmette ai predetti organi ogni documento previsto per il quale la normativa di riferimento prevede l'inoltro.

#### **Art. 4 Consiglio di Amministrazione**

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono designati dai soci fondatori del FASC. Al Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo generale, spetta l'approvazione dei criteri a cui si deve uniformare la gestione.

#### **Art. 5 Comitato esecutivo**

1. I componenti il Comitato esecutivo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Di diritto fanno parte del comitato esecutivo il Presidente e il Vice presidente.

2. In coerenza con le linee generali del Fondo il Comitato esecutivo, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico secondo le norme civilistiche (art. 1176, co. 2 codice civile), istruisce e propone le politiche di investimento secondo i criteri della persona prudente e prestando particolare attenzione ai rendimenti attesi ed ai correlati livelli di rischio necessari per conseguirli.

#### **Art. 6 Consiglio di sorveglianza**

1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da sei membri designati dai soci rappresentanti i datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, e da sei membri eletti dai lavoratori iscritti al Fondo.

2. I sei rappresentanti degli iscritti sono eletti tra i candidati, indicati in apposite liste, promosse su base nazionale dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'art.1 dello Statuto.

3. A ciascuna lista viene attribuito un numero di eletti pari a quante volte il quoziente elettorale - ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per quello dei consiglieri da eleggere - risulti contenuto nel numero di voti validi riportato dalla lista stessa. Al fine dell'assegnazione dei posti eventualmente restanti si procede attribuendoli alle liste che abbiano conseguito i maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti assegnati alla lista stessa in base alla votazione. In caso di parità prevale il candidato più anziano.

5. Il regolamento elettorale viene ratificato con delibera del Consiglio di amministrazione.

6. Delle adunanze del Consiglio di sorveglianza viene redatto processo verbale che va trascritto su apposito registro e trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

7. Alle riunioni partecipano il Presidente ed il Direttore generale del Fondo.

8. La nomina del Presidente del Consiglio di sorveglianza, nonché il funzionamento del Consiglio stesso, sono disciplinati da apposito regolamento.

## **Art. 7 Collegio dei Sindaci**

1. I cinque componenti effettivi del Collegio dei Sindaci sono nominati: uno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tre dai soci della Fondazione. I due Ministeri nominano ciascuno anche un membro supplente del Collegio stesso.

## **Art. 8 Iscrizioni e Contributi**

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, tutti gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché altre categorie di lavoratori del settore in attuazione di accordi fra le parti firmatarie dei CCNL: in particolare sono obbligate al versamento dei contributi le aziende che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi. I contributi al Fondo sono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità. L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo viene assolto dalle Aziende con due operazioni:

- l'invio delle distinte nominative, riepilogative dei contributi del mese di competenza e relativi dettagli;
- il pagamento mensile degli importi contributivi, come da totale riportato nelle distinte nominative telematiche.

2. La mancanza anche di una sola delle due operazioni, sopra evidenziate, non permette la riconciliazione delle posizioni dei singoli iscritti e rappresenta di fatto un'omissione contributiva.

3. Il versamento dei contributi e l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, con le modalità stabilite da FASC.

4. Le imprese che versano i contributi e/o fanno pervenire le distinte di contribuzione in ritardo rispetto ai termini previsti sono soggette al pagamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data del ritardato versamento e/o del ritardato invio delle distinte maggiorato di due punti.

5. Il datore di lavoro che ometta di versare, in tutto od in parte, i contributi è responsabile, ferme restando le eventuali responsabilità di natura contrattuale, a norma di legge, nei confronti del Fondo anche delle quote a carico dei propri dipendenti.

6. Come previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 124/2004, i funzionari della Fondazione FASC esercitano i poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione, previsti dal D.L. n° 486/83 e dall'art.3, 1° comma, della legge 638/83 e per l'adozione di eventuali provvedimenti

ai sensi della legge n° 689/81.

### **Art. 9 Determinazione della posizione Individuale**

1. Il Fondo accredita sul conto individuale di ciascun iscritto i contributi versati, oltre agli interessi derivanti per ciascun esercizio, dalla gestione del Fondo stesso, una volta detratte le spese generali.
2. La posizione individuale di ciascun aderente consiste nel capitale accumulato di pertinenza dello stesso e viene rivalutata annualmente in base al rendimento netto della gestione delle risorse del Fondo.
3. Il credito maturato da ciascun iscritto verso il Fondo non è, in costanza di rapporto di lavoro, vincolabile o cedibile.
4. Qualora per almeno 10 anni la posizione individuale non registri versamenti contributivi e/o in relazione alla stessa non pervengano comunicazioni da parte degli interessati, i ratei di previdenza vengono prescritti come da art. 2.946 del c.c.

### **Art. 10 Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Sul proprio sito internet il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto del Fondo, il bilancio e la relazione della società di revisione e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle norme in materia. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati in formato cartaceo. A copertura delle spese di disbrigo di tale richiesta vengono trattenuti dalla posizione individuale € 20,00 (euro venti).
2. Annualmente, entro il 30 maggio, il Fondo provvede ad emettere per ciascun iscritto la comunicazione periodica, relativa alla posizione individuale accesa a suo nome, aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nella comunicazione vengono riportati i contributi versati e contabilizzati a suo favore nel corso dell'anno (nel periodo 1 gennaio 31 dicembre), la rivalutazione riconosciuta per l'anno in questione in base al rendimento netto della gestione delle risorse del Fondo. Il documento viene reso disponibile on line nell'area riservata all'iscritto. Detta comunicazione periodica, su sua espressa richiesta dell'interessato, viene inviata a mezzo posta alla residenza conosciuta, o a quella diversa eventualmente comunicata dall'iscritto.

### **Art. 11 Prestazioni**

1. All'iscritto spetta, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'intero ammontare del conto individuale, detratte le trattenute fiscali e le spese di liquidazione fissate in € 10,00 (euro dieci).
2. Al pagamento delle liquidazioni si provvede tramite bonifico bancario. Per l'eventuale

richiesta di liquidazione con assegno circolare viene applicata una ulteriore spesa di € 20,00 (euro venti).

3. La richiesta di liquidazione deve essere fatta non prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito. Il modulo va sottoscritto ed inviato in originale al FASC.

4. Le liquidazioni vengono effettuate quattro volte l'anno: fine marzo, fine giugno, fine settembre, fine dicembre, sempre che i richiedenti abbiano fatto pervenire, a mezzo raccomandata A.R., la richiesta di liquidazione sottoscritta in originale e tutti i documenti necessari. Ad ogni finestra vengono liquidate le posizioni di coloro che hanno fatto pervenire tutta la documentazione richiesta in tempo utile come da schema che segue:

Finestra di Pagamento	Ultimo giorno utile arrivo documentazione completa
31 Marzo	28 Febbraio
30 Giugno	31 Maggio
30 Settembre	31 Agosto
31 Dicembre	30 Novembre

L'iter procedurale della liquidazione viene interrotto automaticamente, quindi la pratica di liquidazione viene annullata, se, prima della data fissata per la liquidazione, sul conto del lavoratore riprende la contribuzione, anche in forza di un nuovo rapporto d'impiego.

5. In caso di morte dell'iscritto, l'importo del conto individuale determinato al momento del decesso, viene liquidato agli eredi legittimi, detratte le trattenute fiscali.

6. L'importo da erogare è assoggettato alla tassazione prevista dalle norme in vigore.

7. In alternativa alla liquidazione come previsto dai commi precedenti l'aderente, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto, può optare per una prestazione in rendita.

## **Art. 12 Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio da parte dell'iscritto dell'opzione della prestazione in forma di rendita, il valore della posizione individuale viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

### **Art. 13 Entrate del Fondo**

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dai contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti;
- b) dagli interessi attivi dei conti correnti;
- c) dagli interessi dei titoli;
- d) dai canoni di locazione dei beni immobili;
- e) dai proventi derivanti da altre forme di investimento delle disponibilità;
- f) dalle donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità;
- g) dagli interessi di mora di cui all'art.8, comma 4;
- h) dagli altri proventi derivanti dalle attività disciplinate dallo statuto.

### **Art.14 Anticipazioni**

Non sono ammesse anticipazioni sulle posizioni individuali.

### **Art. 15 Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta la cura di ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

### **Art. 16 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalle norme vigenti.

2. Le scritture contabili e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla autorità competenti e delle norme in vigore.

### **Art. 17 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella redatta ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n. 509/1994.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo per l'anno successivo e il bilancio di assestamento dell'anno in corso.

### **Art. 18 Uso strumenti telematici**

1. Comunicazioni e documenti vengono, di norma, messi a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci utilizzando i normali strumenti telematici. Con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione viene trasmessa ai Consiglieri e ai Sindaci la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Art. 19 Norme finali**

1. Le modifiche regolamentari e statutarie entrano in vigore dal momento della loro approvazione definitiva e non hanno valore retroattivo. Per approvazione definitiva si intende quella proveniente dai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. LGS. N. 509 del 1994.